

28 giugno 2007

Auto aziendali, ufficiale l'ok Ue

di Luca Gaiani

Parte la nuova detrazione al 40% dell'Iva sulle auto. Nella «Gazzetta Ufficiale» europea L-165/33 del 27 giugno è stata pubblicata la decisione del Consiglio Ue che autorizza l'Italia a introdurre il limite per i veicoli a motore non interamente utilizzati a fini professionali. La disposizione si applica agli acquisti effettuati da ieri, senza necessità di altre ratifiche normative.

Il recupero resta invece integrale per agenti e rappresentanti, taxisti, noleggiatori e autoscuole, nonché per i veicoli costituenti beni strumentali nell'attività propria. L'efficacia della decisione scadrà quando verranno adottate nuove norme comunitarie sulle detrazione Iva delle auto e comunque il 31 dicembre 2010.

Numerosi sono gli aspetti problematici del passaggio al nuovo regime, su cui saranno necessari chiarimenti dalle Entrate. Un primo punto riguarda il momento di efficacia della nuova detrazione. Secondo le regole dell'articolo 6 del Dpr 633/72, si può affermare che il 40% si applica alle fatture emesse dal 27 giugno 2007, anche se riferite a operazioni di competenza di periodi precedenti. Per le cessioni "scortate" da documento di trasporto e con fatturazione differita, conta invece la data della consegna.

Un dubbio resta per le schede carburanti di fine giugno, che riepilogano rifornimenti effettuati nell'intero arco temporale (mese o trimestre) di riferimento, e dunque a cavallo tra le vecchie e le nuove regole. La rilevanza della data del documento porta a ritenere che l'intero importo della scheda segua il nuovo regime. Stesso trattamento si avrà per le fatture emesse, dal 27 giugno, dalle compagnie petrolifere direttamente agli utenti, in forza di contratti di somministrazione (il cosiddetto "netting"). Non conta invece la data in cui la fattura viene registrata dall'acquirente: i documenti con data fino al 26 giugno resteranno soggetti alla detrazione secondo la percentuale d'impiego nell'attività (in vigore dal 14 settembre 2006), anche se registrati dopo l'avvio del forfait. In realtà, molti contribuenti, per esigenze di semplificazione, hanno anticipato il sistema di detraibilità uniforme al 40% già da alcuni mesi, comportamento che si auspica venga presto ratificato dalle Entrate. Da valutare l'eventuale interferenza, per gli acquisti di auto fino al 26 giugno, di quanto disposto dall'articolo 19-bis2, comma 3, del Dpr 633/72. La norma, che stabilisce la rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili in presenza di variazioni nel regime del contribuente, non dovrebbe applicarsi nel caso in esame, anche se una conferma ufficiale

è opportuna. Dall'ambito di applicazione della decisione vengono esclusi i veicoli utilizzati come mezzi strumentali nell'attività propria del contribuente. La locuzione è stata sempre interpretata in modo estremamente restrittivo dal Fisco italiano, che l'ha limitata a casi (noleggiatori e così via), che invece il provvedimento Ue considera autonomamente, lasciando intendere che vi siano altre situazioni in cui la detrazione può restare al 100 per cento.

Si attende infine un provvedimento che limiti al 40% la base imponibile della rivendita di auto acquistate con la nuova percentuale di detrazione.